

Ordine del giorno: Per la rigenerazione e la valorizzazione sociale del patrimonio pubblico inutilizzato nel Comune di Pisa

Premesso che gli artt. 2, 3, 9 e 43 della Costituzione Italiana tutelano la personalità umana e il suo svolgimento nell'ambito concreto di pratiche collettive attraverso forme associative, nonché l'impegno a promuovere l'effettiva partecipazione di tutti per perseguire e soddisfare diritti fondamentali come il lavoro (artt. 35-38), l'arte e la scienza (art. 33), la salute (art. 32).

Premesso che sia la Costituzione Italiana (artt. 41, 42 e 43) che le disposizioni del Codice Civile (in particolare gli artt. 827 "Beni immobili vacanti" e 838 "Espropriazione di beni, che interessano la produzione nazionale o il prevalente interesse pubblico") stabiliscono che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene.

Premesso che nel 2007 è stata costituita presso il Ministero della Giustizia la Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, con il compito di riscrivere la parte del Codice Civile dedicata ai beni pubblici (Titolo II, Libro III), la quale ha previsto la categoria dei beni comuni, cioè quei beni che a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona; l'esperienza della cd. "Commissione Rodotà" è poi proseguita nel percorso della Costituente dei Beni Comuni.

Premesso che la vittoria del Referendum popolare del 12-13 giugno 2011 contro la privatizzazione del servizio idrico e la giurisprudenza successiva (si veda fra le altre la sentenza 3665/2011 delle Sezioni Unite della Cassazione, in Foro Italiano 2012 I 573 con nota Pellicchia) hanno riconosciuto che la categoria giuridica dei "beni comuni" costituisce un tertium genus di uso compatibile con la titolarità tanto privata quanto pubblica di un immobile e hanno confermato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata del nostro diritto pubblico e privato.

Considerato che l'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 prevede che i Comuni, anche su base di organismi di quartiere, valorizzino direttamente le libere forme associative e si facciano promotori di organismi di partecipazione popolare finalizzate all'amministrazione locale, disciplinando tali organismi mediante uno Statuto comunale, e che al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che "si devono prevedere forme di consultazione popolare come le petizioni o proposte dirette dei cittadini mirate a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi".

Tenuto conto di diverse esperienze in vari comuni italiani che hanno allargato le possibilità di azione partecipativa da parte dei cittadini per il recupero e la valorizzazione dei beni immobili abbandonati (es. Bologna e Napoli).

Constatato inoltre che in questi anni si continua a privatizzare e svendere gli spazi pubblici.

Sottolineato che nel Piano delle alienazioni del Comune di Pisa vi sono numerosi immobili che sono di fatto abbandonati al degrado dal momento che non sussiste una concreta aspettativa di vendita con esiti proficui per la cittadinanza, mentre tali immobili potrebbero essere utilizzati e gestiti dal comune e dalla stessa cittadinanza attraverso diverse forme sia di uso diretto per i servizi al territorio sia di concessione – anche temporanea – dei beni alle associazioni, così da migliorare le prestazioni alla cittadinanza e attuare vere e proprie azioni di rigenerazione e riqualificazione degli spazi urbani.

Considerato che la fase di crisi economica che attraversa il nostro paese e la nostra città ormai da anni dovrebbe spingere le Amministrazioni locali ad adottare misure creative e innovative per permettere alla cittadinanza di fruire gratuitamente di beni funzionali all'implementazione delle risorse sociali collettive.

Verificato che gli "usi civici" sono i diritti spettanti ai componenti di una collettività organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra (demaniale, comunale

o privata), dai boschi e dalle acque, ovvero una modalità antichissima di proprietà collettiva che ha permesso nei secoli la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, sottraendo di fatto terreni ad una sfrenata edificabilità, alla sua alienazione e privatizzazione.

Constatato che l'attuale orientamento dell'amministrazione Comunale è di stanziare di 80 mila euro per "Polo culturale SMS – Realizzazione sedi per associazioni culturali", e più specificatamente per l'acquisto di armadi, non risponde ai bisogni di spazi richiesti dalle associazioni.

Tenuto conto che ad oggi non è chiaro quale sia il progetto di questa amministrazione per uno spazio importante per tutta la città come la Stazione Leopolda, la cui convenzione è in scadenza.

Tenuto conto che in questi ultimi mesi sono state chiuse e sgomberate importanti realtà aggregative, culturali e sociali quali il Teatro Rossi e La Limonaia Zona Rosa.

Il Consiglio comunale si impegna a:

- **Modificare** con urgenza nell'arco di un mese l'art. 15 del Regolamento attuativo vigente per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, prevedendo un aumento delle percentuali di riduzione del canone agevolato per le realtà associative formali e informali da un minimo del 90% fino a prevedere l'abbattimento totale del canone, insieme alla definizione di criteri oggettivi per la loro attribuzione ai beneficiari, come iniziative di auto recupero, finalità sociali dei soggetti, ecc.
- **Inserire** entro il 2021 nello Statuto comunale, attraverso l'opportuno coinvolgimento nelle commissioni competenti e percorsi partecipativi in città, la nozione giuridica di beni comuni a partire dai percorsi della Commissione Rodotà e della Costituente dei beni comuni.
- **Sviluppare**, attraverso un ampio percorso di discussione e confronto pubblico aperto alla cittadinanza attiva e che coinvolga direttamente tutto il tessuto associativo presente sul territorio, modalità di applicazione e aggiornamento del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, l'auto-recupero e la rigenerazione dei beni comuni avendo come obiettivo la valorizzazione del principio di autogestione e del riscontro sociale delle attività svolte ed evitando che la maggiore disponibilità economica sia elemento dirimente per la possibilità di accesso e prevedendo il pieno riconoscimento di tutte quelle esperienze che in questi anni hanno avviato processi di riappropriazione e restituzione alla collettività di immobili di proprietà pubblica o privata in stato di abbandono.
- **Istituire** un Osservatorio permanente sul patrimonio comune della città di Pisa con funzioni di studio, analisi, proposte sulla tutela e gestione dei beni comuni di detto Comune, ai fini di conseguire un'ottimizzazione del patrimonio pubblico da destinare al soddisfacimento di bisogni sociali. Tra tali funzioni si configurerà anche quella di individuare nuove destinazioni ai beni abbandonati e/o dismessi, attraverso processi partecipativi che dovranno essere adottati anche per l'assegnazione dei beni stessi.
- ad **attivare** un percorso partecipato di valutazione sulle modalità di rivitalizzazione e autogestione da parte del mondo associativo sia del Polo culturale SMS sia della Stazione Leopolda.
- **effettuare** entro ottobre 2021 una ricognizione degli edifici pubblici inutilizzati o sottoutilizzati che potrebbero essere destinati a servizi pubblici ed attività associative in modo da sottoporre i risultati all'Osservatorio istituito dal Consiglio comunale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile